



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

VISTA l'istanza depositata in data 9.6.2021 da  
Francesco Rizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

*contro*

Comune Di Torregrotta (me) non costituito in giudizio;

*In relazione al proponendo appello per la riforma dell'ordinanza cautelare del  
Tar Sicilia – Catania 18.5.2021 n. 284*

VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre  
2016;

Ritenuto che si tratta di appello su ordinanza cautelare, che non richiede affatto la  
pedissequa riproposizione analitica di tutte le censure del primo grado (qui

articolate in un ricorso e due atti di motivi aggiunti, peraltro il primo atto di motivi aggiunti in parte riproduttivo con copia e incolla dei motivi del ricorso introduttivo), senza che ciò comporti alcuna decadenza da esse, dato che il giudizio prosegue in prime cure; e che invece l'appello su ordinanza cautelare deve sinteticamente concentrarsi sui soli profili strettamente rilevanti per la valutazione del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*;

Ritenuto, avuto riguardo sia alla circostanza che si tratta di appello su ordinanza cautelare, sia alla materia del contendere (edilizia), sia all'oggetto del contenzioso (fabbricato a due elevazioni fuori terra), che il limite dimensionale di 70.000 caratteri (con esclusione di epigrafe, p.q.m. e riassunto introduttivo) sia non solo sufficiente ma persino sovrabbondante, alla luce del fondamentale principio di doverosa sinteticità degli atti processuali.

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Così deciso in Palermo il giorno 9 giugno 2021.

**Il Presidente**  
**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**